

TI_GERICHTE 90.2006.6 vom 21. Januar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-01-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2006.6

FR: TI_GERICHTE 90.2006.6 du 21 janvier 2007

IT: TI_GERICHTE 90.2006.6 del 21 gennaio 2007

Regeste

non approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile di terreni esposti a pericoli naturali

Erwägungen

E. 4.1

Attraverso la risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha dato seguito all'ingiunzione di questo tribunale, di cui alla sentenza 27 gennaio 2005, di non approvare l'attribuzione alla zona edificabile dei terreni esposti a pericoli naturali (caduta sassi) nei comparti di _____ e _____ (che qui non interessa) e, del pari, l'art. 31 NAPR. Il Governo era inoltre stato invitato a stabilire quali provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati per gestire i territori interessati sintanto che non poteva essere approvata una nuova pianificazione. Nel dar seguito a quest'ordine, il Consiglio di Stato ha voluto tenere in debito conto le risultanze degli studi effettuati e del PZP, frattanto pubblicato e fondato su questi ultimi, per limitare la non approvazione ai soli fondi soggetti a pericolo medio o alto. Tra di essi, nella categoria del pericolo medio, figura il mapp. 901, assegnato dal previgente piano regolatore, in quanto non boschivo, alla zona fabbricabile. La risoluzione governativa merita tutela a dispetto delle censure ricorsuali.

E. 4.2

Intanto, essa non disattende né il principio della stabilità dei piani né la garanzia della proprietà. In effetti, giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, in caso di notevole cambiamento delle circostanze i piani di utilizzazione sono riesaminati e, se del caso, adattati. La scoperta di un grave errore nella pianificazione in vigore costituisce un ulteriore motivo di modifica del piano (DTF 14 gennaio 2003 inc. 1A.167/2002, 1P.425/2002, consid. 3.7.1.). Nel caso concreto l'accertamento, di natura tecnica, che è sfociato nello studio del CIRN, del 19 luglio 1999, in merito dell'esposizione a pericolo medio o alto di caduta sassi di una rilevante porzione del territorio comunale che il piano regolatore previgente, approvato dal Consiglio di Stato il 2 luglio 1991, aveva definito come edificabile, costituisce di tutta evidenza un notevole cambiamento delle circostanze, atto a legittimare un riesame della pianificazione in merito all'edificabilità di questo territorio. In ogni caso l'asse-gnazione senza restrizioni al territorio fabbricabile di un'area esposta a siffatto pericolo, sancita attraverso il previgente piano regolatore, costituirebbe, nello stesso tempo, un grave difetto della pianificazione, che parimenti ne legittimerebbe un riesame. Va ad ogni buon conto rilevato che, nella risoluzione di approvazione del piano regolatore previgente 2 luglio 1991 il Governo aveva indicato la necessità di dover verificare ed approfondire gli studi esistenti in merito alle zone potenzialmente soggette a pericoli naturali (cfr. ris. cit., cifra 3.6.1.4). Dopo la scoperta di questo pericolo, il ricorrente non può dunque pretendere di senz'altro mantenere il mapp. 901 in zona edificabile: questa particella risulta infatti esposta a un pericolo medio di caduta sassi, che pregiudica la sua idoneità all'edificazione giusta l'art.

15 LPT (cfr. più in dettaglio consid. 4.3. che segue) e, di conseguenza, la possibilità di ulteriormente confermarne l'inclusione nella zona edificabile. Poco importa se, come sostiene l'insorgente, lo Stato ha tardato nell'esecuzione degli accertamenti necessari e la procedura di adozione del PZP, fondato sulle risultanze di questi accertamenti, non fosse ancora conclusa al momento dell'inoltro del suo gravame.

E. 4.3

A torto l'insorgente tende a minimizzare i pericoli, pretendendo di poterli gestire autonomamente. La perizia geotecnica datata 28 aprile 2005 e prodotta dallo stesso al doc. D, allestita dall'ing. _____, il quale aveva curato il già menzionato studio del CIRN, riferisce in effetti dell'esposizione del mapp. 901 alla caduta di sassi e di due blocchi e consiglia, per la tutela del fondo, alcuni interventi, i cui costi sono stati stimati in ca. fr. 600'000.--: la sottomurazione dei due blocchi pericolanti e la posa di un sistema di protezione consistente in tre file di reti, una nella parte superiore della particella, le altre due più in alto (a ca. 460 e 390 m.s.m. rispettivamente). Il perito consiglia inoltre la riduzione delle aperture sulle pareti a monte delle costruzioni, in particolare di quelle poste in alto, il rinforzo delle pareti a monte di tutte le case e della soletta del tetto delle case più a monte (cfr. documento citato, pag. 8). Questo referto conferma pertanto pienamente la necessità di realizzare delle (costose) opere di protezione anche oltre i confini del fondo del ricorrente, per poter ossequiare il requisito dell'idoneità all'edificazione dello stesso: necessità che il ricorrente non è, di conseguenza, in grado di soddisfare autonomamente. Va, per contro, ricordato che, com'è stato messo ampiamente in luce nelle sentenze precedentemente emesse da questo tribunale (cfr. tra tante, da ultimo, quella appena citata 27 gennaio 2005, consid. 4.1.) il pericolo di caduta di sassi incombe su un territorio relativamente ampio, oltretutto prevalentemente già edificato con abitazioni. Con ogni evidenza questo pericolo non può pertanto essere semplicemente scongiurato tramite l'imposizione di particolari provvedimenti di sicurezza per i soli edifici di nuova costruzione, come potrebbe essere il caso per il fondo del ricorrente, ancora ineditato. L'intervento di realizzazione delle opere di tutela della zona fabbricabile deve pertanto abbracciare l'intero territorio interessato dai pericoli; donde la necessità che tale intervento venga compiutamente e complessivamente studiato e realizzato, in primo luogo, dall'ente pubblico nel contesto dell'adozione del piano regolatore comunale rispettivamente del piano cantonale di premunizione e risanamento. L'obbligo del proprietario di realizzare sul suo fondo dei provvedimenti protettivi al momento dell'edificazione assume, invece, un ruolo subalterno e complementare rispetto all'intervento di premunizione generale che dev'essere promosso dall'ente pubblico. La risoluzione impugnata non disattende pertanto né il principio dell'interesse pubblico, né quello della proporzionalità. Tantomeno l'insorgente può vantare un diritto ad anticipare i costi per la realizzazione delle opere di premunizione, oltretutto limitate alla tutela del suo solo fondo: gli interventi di premunizione non costituiscono difatti delle opere di urbanizzazione del territorio edificabile, bensì una premessa affinché quest'ultimo possa essere considerato tale giusta l'art. 15 LPT, per cui l'art. 19 cpv. 3 LPT non entra in linea di conto.

E. 4.4

Pure a torto, l'insorgente sostiene infine che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto approvare l'attribuzione alla zona edificabile del mappale di sua proprietà, istituendo nel contempo una zona di pianificazione ai sensi dell'art. 58 LALPT. Il Governo non può difatti approvare una proposta pianificatoria viziata, che disattende cioè il diritto (art. 26 cpv. 1

LPT; 37 cpv. 1 LALPT; cfr. inoltre il consid. 2 che precede). Rettamente, per contro, nel caso in esame, a seguito della mancanza di una pianificazione dovuta alla non approvazione delle zone edificabili soggette a pericolo di caduta sassi di grado medio e alto, nella risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha incaricato il comune - e per esso il municipio - di istituire una zona di pianificazione per gestire il territorio interessato sino all'avvento di un nuovo ordinamento dell'utilizzazione in applicazione degli art. 27 LPT, 58 segg. LALPT.

E. 4.5

Spetterà, in definitiva, al piano regolatore comunale rispettivamente al piano cantonale di premunizione e risanamento di pianificare compiutamente le opere di premunizione (pubbliche e, se del caso, private) necessarie a conferire al territorio interessato l'idoneità all'edificazione, di ripartire il compito di eseguirle ed il loro finanziamento e di stabilire altresì il momento in cui, dopo l'esecuzione, i terreni interessati potranno finalmente soddisfare i requisiti di cui all'art. 15 LPT. Per quanto concerne particolarmente i terreni non ancora edificati, come quello del ricorrente, lo svolgimento di questo iter è tuttavia subordinato alla condizione che, dopo la ponderazione di tutti gli interessi in gioco (art. 3 OPT), la decisione di attribuirli alla zona fabbricabile sebbene esposti al pericolo di caduta sassi di grado medio, manifestata dal consiglio comunale di _____ ma non confermata dal Governo, venga ulteriormente riproposta e possa essere approvata. 5. Il ricorso, infondato, dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Al comune, che ha formulato conclusioni proprie, ma in ogni caso favorevoli all'approvazione dell'assegnazione al territorio edificabile del mapp. 901, non vengono assegnate ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a: ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.